

## NOTIZIE E SCADENZE IN EVIDENZA

<b>01 giugno 2015</b> Entrata in vigore <b>definitiva regolamento CLP</b>	<b>01 giugno 2015</b> Entrata in vigore <b>nuove disposizioni rifiuti</b> (v. informative precedenti)
--	---

Informativa: [i numeri precedenti](#)

## Ambiente

### Regolamento REACH e sostanze pericolose – Sintesi degli obblighi

Come ormai noto, il Regolamento europeo REACH, 1907/2006 riguarda la **registrazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche**, ed è entrato in vigore il 01 giugno 2007. Il regolamento ha stabilito regole precise per la gestione delle sostanze chimiche, e comporta una **necessità di comunicazione** fra clienti e fornitori di sostanze, preparati e articoli (“supply chain”) che vendono e comprano. Riportiamo nel seguito alcune importanti informazioni di sintesi, anche al fine di ricordare i principali adempimenti.

#### Chi sono gli interessati?

- **Importatori e produttori di sostanze chimiche**
- **Importatori o produttori di articoli** contenenti sostanze chimiche

in entrambi i casi in quantità **superiori a 1 t/anno** e all’interno del **territorio UE**.

Anche sugli **utilizzatori** (“utilizzatori a valle”) incombono degli obblighi, derivanti dal fatto che le sostanze che immettono sul mercato (o commercializzano) eventualmente anche all’interno dei loro articoli, devono essere conformi al REACH.

*Nel seguito saranno fornite alcune brevi indicazioni (sintetiche e non esaustive) unicamente per gli utilizzatori a valle.*

#### Utilizzatore: che cosa fare?

L’utilizzatore a valle di sostanze chimiche **deve**:

- verificare di essere in possesso di **schede di sicurezza aggiornate**;
- **verificare se l’uso che intende fare della sostanza** o del preparato rispecchia quanto riportato nella SDS (scheda di sicurezza) e/o gli scenari di esposizione previsti;
- essere in possesso di una **dichiarazione** emessa dai fornitori di sostanze e prodotti chimici da cui risulti che essi sono al corrente dei propri obblighi, adempiano agli stessi e operino conformemente al regolamento REACH;
- **[se del caso] fornire ai propri clienti informazioni**: nel caso dei formulatori, relative alla pericolosità e alle condizioni per un impiego sicuro nonché suggerimenti adeguati sulla gestione dei rischi dei preparati di propria realizzazione.

#### In caso di uso difforme dalla scheda di sicurezza?

Se l’uso che si intende fare della sostanza o del preparato **non rispecchia la scheda di sicurezza o lo scenario di esposizione**, è possibile:

- contattare il fornitore e chiedergli di predisporre uno scenario d’esposizione che tenga conto delle condizioni d’uso in questione;
- cambiare fornitore (con scheda dati di sicurezza che contempla lo scenario d’esposizione dell’utilizzatore a valle);

- modificare le condizioni d'uso adattandole allo scenario d'esposizione;
- valutare più nel dettaglio se esiste un rischio effettivo o meno;
- cercare sostanze o miscele meno pericolose;
- redigere una propria relazione sulla sicurezza chimica (predisponendo il proprio scenario di esposizione).

Maggiori informazioni sono disponibili a [questo link](#).

## CLP – Classificazione ed etichettatura sostanze pericolose

A partire dal 01 giugno 2015, termina la fase transitoria ed entra definitivamente in vigore il **regolamento CE 1272/2008 (CLP)** relativo alla **classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio** delle sostanze e delle miscele. Il CLP richiede di classificare, etichettare e imballare le sostanze chimiche pericolose in modo appropriato prima d'immetterle sul mercato e si basa sul sistema globale armonizzato, approvato dalle Nazioni Unite (denominato **GHS**), al fine di assicurare un elevato livello di protezione della salute e dell'ambiente, oltre al libero movimento di sostanze, miscele e articoli.

Pur essendo gli obblighi previsti dal regolamento CLP simili alla precedente legislazione dell'UE, vi sono tuttavia alcune **importanti differenze**. Un elevatissimo numero di prodotti deve infatti essere **ri-etichettato** ai fini della conformità al CLP, compresi oggetti di consumo quali vernici o detersivi, oltre che miscele industriali.

*Nel seguito saranno fornite alcune brevi indicazioni (sintetiche e non esaustive) unicamente per utilizzatori a valle e distributori.*

### Utilizzatore a valle: che cosa fare?

Per l'utilizzatore a valle di sostanze e prodotti chimici di fondamentale importanza, a livello di implicazioni in fatto di **salute e sicurezza**:

- richiedere **schede di sicurezza** aggiornate (SDS);
- **formare i lavoratori** affinché comprendano e riconoscano le nuove informazioni riportate sulle etichette e sulle schede;
- verificare che l'**uso della sostanza o miscela** sia riportato nelle schede di sicurezza o negli scenari allegati e in particolare che non sia sconsigliato;
- seguire le **indicazioni fornite** sulle nuove etichette e nelle schede di dati di sicurezza;
- **verificare se la classificazione è stata modificata**;
- **valutare i rischi** per i lavoratori e aggiornare le valutazioni dei rischi sul luogo di lavoro, se necessario.

[Si veda anche il punto precedente.]

### Distributore: che cosa fare?

I distributori **sono obbligati a garantire** che le proprie sostanze e miscele siano etichettate e imballate conformemente ai titoli III e IV del regolamento CLP prima di immetterle sul mercato.

È possibile **utilizzare la classificazione** di una sostanza o miscela **derivata** in conformità del titolo II del regolamento CLP **da un altro attore** della catena d'approvvigionamento, ad esempio quella che figura in una scheda di dati di sicurezza di cui si viene in possesso (articolo 4 del regolamento CLP). Si deve comunque assicurare la disponibilità di tutte le informazioni richieste ai fini della classificazione e dell'etichettatura (ad esempio, la scheda di dati di sicurezza) per un periodo di almeno dieci anni a decorrere dalla data in cui è stata fornita per l'ultima volta la sostanza o miscela.

Per gli eventuali **prodotti già sul mercato al 01 giugno 2015**, vale la deroga ex art. 61: *“In deroga al secondo comma dell'articolo 62 del presente regolamento, per le miscele classificate, etichettate e*

*imballate in conformità della direttiva 1999/45/CEE e già immesse sul mercato prima del 01 giugno 2015 non vale l'obbligo di essere rietichettate e reimballate in conformità del presente regolamento fino al 01 giugno 2017.”*

Maggiori informazioni sono disponibili a [questo link](#).

Per una verifica della situazione o per qualunque chiarimento i ns uffici sono a disposizione.

---

Vedi anche:

[Ambiente e sicurezza – Notizie e approfondimenti](#)

[Archivio approfondimenti e informative](#)

*Per chi avesse difficoltà di lettura è anche possibile scaricare le informative in formato .pdf.*

**Brevi note informative** su argomenti specifici a maggiore rilevanza sono accessibili dalla [home page](#) o attraverso i seguenti canali:



Redazione a cura di:

**Dott. Matteo Melli - Studio di consulenza tecnica**

Salute e sicurezza sul lavoro, ambiente, acustica, certificazione energetica

Via Bonacolsi, 20 – 46023 Gonzaga (MN)

Tel. e fax: 0376/588053 – Cell. 320/1960628

[info@matteomelli.it](mailto:info@matteomelli.it) - [www.matteomelli.it](http://www.matteomelli.it)

*La presente informativa, inviata a fronte di uno specifico contratto di assistenza informativa o a titolo dimostrativo, contiene indicazioni di massima circa i temi trattati: l'autore non assume nessuna responsabilità per danni diretti o indiretti subiti per eventuali inesattezze o incompletezza delle informazioni. E' possibile richiedere in qualsiasi momento la cancellazione dalla mailing list rispondendo al messaggio con oggetto "cancellazione".*

**dott. matteo melli**

STUDIO DI CONSULENZA TECNICA

Via Bonacolsi, 20 - 46023 Gonzaga (MN) - Tel. e fax 0376 588053 - [www.matteomelli.it](http://www.matteomelli.it) - [info@matteomelli.it](mailto:info@matteomelli.it)